

ASSOCIATO
SSIONISTI
• Giuseppe Di Maio
Marco Franchini
Michelangelo Morgera
tel. 113 - 80077 ISCHIA - NA
081/5334223 - fax 081/5070540

cc 3586/06
OFFICIO del GIUDICE di PACE di ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Ischia dott. Arturo Sommonte

ha pronunciato la seguente Sentenza
nella causa iscritta al n° 113 - R.G. 2007

TRA

CALISE Anna nata a Forio d'Ischia il 9/07/42 ed ivi residente alla Via Rione Umberto I° n° 60
elettivamente domiciliata in Forio d'Ischia al Vico S. Antonio 15 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe DI MAIO.

ATTIRICE

LE

3. REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale domiciliato -
Napoli alla Via Marina 19/C presso l'Avvocatura Regionale e difeso dagli avv. Corrado
GRANDE e Bernardino TUCCILLO.

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusione: come da Verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Regione Campania affinché accertata la responsabilità della stessa nel cagionare l'evento dannoso di cui è causa, venisse condannata al risarcimento dei danni.

Assumevano l'attrice che il giorno 15/09/2004 alle ore 10,00 sul Molo di Casamicciola Terme lato imbarco navi e motonavi la propria autovettura Fiat Alfa Romeo targa BJ 905 FJ subiva danni a causa di una lastra di metallo presente lungo il manto stradale del molo di proprietà Regione Campania.

In effetti l'autovettura Alfa Romeo 146 mentre transitava sul molo di Casamicciola Terme per imbarcarsi sulla nave Medmar Group andava ad urtare una lastra di metallo rialzata alcuni centimetri rispetto al piano stradale del suddetto molo non visibile né segnalata.

Udienza del 9/07/2007: si costituisce la Regione Campania e si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepisce che la responsabilità dell'evento dannoso è da ascrivere al Comune di Casamicciola Terme e che comunque l'attrice non ha fatto presente all'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme quanto sostenuto.

31 OTT. 2012
UFFICIO CONTENZIOSO
PENALE

... viene autorizzata la chiamata in causa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Casamicciola Terme.

Udienza del 30/04/2010: l'attrice precisa che il Ministero dei Trasporti affermava che le funzioni amministrative relative alla Gestione del Pubblico Demanio sono devolute alle Regioni ed agli Enti Locali ex art. 105 D. Lgs. 112/98 e che nella fattispecie erano devolute alla Regione Campania in merito alla domanda attorea, il Ministero in base ai sopralluoghi effettuati, accertava la sussistenza sulla banchina di Casamicciola Terme la presenza di lamierati ubicati sul ciglio della banchina.

Ammissa la chiamata in causa del Comune di Casamicciola Terme come richiesto dall'attrice.

Udienza del 16/7/2010: l'attrice prova l'avvenuta chiamata in causa del Comune di Casamicciola Terme. Concesso rinvio ex art. 320 CPC

Udienza del 27/09/2010: ammessa la prova testimoniale.

Udienza del 15/11/2010: il testimone BENEDEUCE Costantino dichiara tra l'altro: " ... mi trovavo in compagnia del mio amico Patalano Aniello lungo l'anzidetto molo ... ho visto sopraggiungere l'autovettura 146 Allorquando quest'ultimo giunto nelle nostre immediate vicinanze finiva con l'urtare con la parte sottostante del veicolo una lastra di metallo sollevata verso l'alto rispetto al manto stradale ... Ci avvicinammo alla lastra di metallo e come già detto un lembo di quest'ultima si presentava sollevata verso l'alto . Preciso che la stessa non era né prevedibile in quanto non segnalata ... né visibile in quanto si confondeva con il manto della banchina ... "

Il testimone PATALANO Aniello conferma quanto asserito dal BENEDEUCE.

Udienza del 3/12/2010: concesso termine di gg. 30 per note conclusionali.

Con tali note l'attrice chiede l'accoglimento della domanda che quantificano in euro 990,00 come da preventivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e viene accolta.

Preliminarmente viene affermata la proponibilità dell'azione risarcitoria avendo l'attore versato la copia della race. a. r. spedita ai sensi dell'art. 22 della legge 990/69.

Sono altresì affermate la legittimazione attiva con il deposito della fotocopia, conforme all'originale, della carta di circolazione e quella passiva della regione Campania affermata dal competente Ministero dei Trasporti

La fattispecie è relativa ai tanti incidenti che avvengono per mancata manutenzione delle strade regionali - provinciali o comunali dell'isola di Ischia. Purtroppo la mancata manutenzione di una strada antistante al molo è del tutto noto per chi frequenta la banchina ove ormeggia la

Medmar. Che si tratti di un tratto di strada devoluto alla Regione Campania è stato del tutto affermato ma poiché è adiacente all'ormeggio della Medmar non si sa perché la Regione Campania non affidi, a sua volta, la manutenzione della stessa alla Medmar sollevandosi dalle responsabilità come nella fattispecie: in un paese civile chi utilizzi il molo (o altro bene demaniale) deve curarne la manutenzione.

L'evento dannoso di cui è causa si deve inquadrare nell'insidia e trabocchetto ex art. 2043 del C.C.

Le deposizioni dei testimoni oculari: chiare, precise, dettagliate e concordanti hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso come assunto in citazione.

La responsabilità dell'evento dannoso è quindi da ascrivere alla Regione Campania.

Riguardo al "quantum" il preventivo dichiarato dall'attrice non è accluso al fascicolo di causa; ciononostante dalle fotografie allegate al fascicolo e dalle dichiarazioni dei testimoni esso può valutarsi nella somma complessiva di euro 700.00 in modo equo.

P.Q.M.

Il giudice di pace, ogni altra istanza disattesa, dichiara che la responsabilità dell'evento dannoso è da ascrivere alla Regione Campania e per l'effetto la condanna:

- a) Al risarcimento del danno al veicolo dell'attrice che in modo equo quantifica in euro 700.00 oltre gli interessi legali dal sinistro al soddisfo;
- b) Al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio che liquida in euro 1.460,00 oltre IVA e CPA e con attribuzione all'avv. Giuseppe DI MAIO.

Ischia 7/02/2011.

Il giudice di pace
Arturo Sommonte



UFFICIO DI PACE

Comandante
 Ufficiale
 Minista
 di
 Copia
 Partenza

Ischia, li 10/05/12

le presenti copie
 Ischia, li 10/05/12



[Signature]

Ad istanza dell' Av. Giuseppe Di Naro,
 si notifici a: Regione Campania, in persona
 del Presidente della Giunta Regionale p.f.,
 dom.to per la carica c/o l'Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/c - 80100 - Napoli -

GIUDICE DI PACE

Spett.le Presidente della Regione Campania
 in persona del Presidente p.f.

REGIONE CAMPANIA
 in persona del PRESIDENTE p.f.

in servizio postale con
 aff. postale di Ischia

11-10-2012